

ALLEGATO "A"
al n. 934 di raccolta

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ' PER AZIONI
"P.T.C. Porto Turistico di Capri S.p.A."**

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DOMICILIO - DURATA -

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni con un unico socio sotto la denominazione "P.T.C. Porto Turistico di Capri - società per azioni" con sigla "P.T.C. S.p.A.". Ai sensi dell'art. 2250 del Codice Civile, fintantoché la Società avrà un socio unico negli atti e nella corrispondenza sarà così indicata: P.T.C. Porto Turistico di Capri società per azioni (società con unico socio).

ARTICOLO 2 = SEDE

La sede della società è in Capri (NA) alla Piazza Umberto I presso la Casa Comunale.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare il trasferimento della sede ovvero l'apertura di sedi secondarie e/o uffici in Italia.

ARTICOLO 3 = OGGETTO

La società ha per oggetto la progettazione, ristrutturazione e gestione del Porto Turistico dell'isola di Capri e gli altri servizi relativi ad approdi e specchi acquei dell'isola, nonché la gestione di tutte le attività accessorie e/o connesse e/o strumentali nonché di quelle funzionali alla migliore redditività dell'attività sociale.

Invero la gestione e lo sviluppo della portualità turistica del Comune di Capri costituisce attività di interesse generale ed essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, in ragione del ruolo primario e strategico svolto da tale attività nella soddisfazione dei bisogni della comunità locale, in virtù della natura insulare di Capri e della vocazione turistica della sua economia come previsto dall'art. 2 comma 12 bis, Titolo I dello Statuto del Comune di Capri, in attuazione della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e sue modifiche e integrazioni.

La stessa provvederà, a titolo meramente esemplificativo, a:

- curare i rapporti con l'Ente concedente;
- sottoscrivere la conseguente convenzione di concessione;
- curare la predisposizione della progettazione delle opere civili ed infrastrutturali;
- curare l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici e privati, di Amministrazioni ed Organi Statali per l'esecuzione, l'agibilità e gestione delle strutture ed infrastrutture portuali;
- assumere personale impiegatizio, tecnico qualificato o dirigenziale possibilmente residenti nell'isola compatibilmente con le leggi vigenti;
- stipulare contratti, acquistare attrezzature e macchinari;
- effettuare pagamenti;
- provvedere ad ogni altra attività, connessa direttamente o indirettamente con il

perseguimento dello scopo sociale.

Per lo svolgimento delle predette attività, la società potrà, tra l'altro, stipulare contratti aventi ad oggetto la progettazione e/o direzione e/o esecuzione delle opere da eseguire.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari (queste ultime con esclusione della gestione di immobili non propri), mobiliari e finanziarie (queste ultime due in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico e con esclusione della locazione finanziaria attiva), che riterrà opportune o comunque necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società potrà destinare gli utili distribuibili, nei limiti del 30% (trenta per cento), per svolgere attività di valorizzazione e/o conservazione del territorio, anche marino, e dei beni culturali, nonché ogni altra attività a beneficio della comunità locale caprese diretta allo sviluppo sociale e turistico.

Inoltre, con i limiti indicati in precedenza, la società potrà prestare garanzie reali esclusivamente nel proprio interesse.

E' esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, mentre lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

Tali attività saranno svolte sotto il potere di indirizzo e direzione del socio unico, che eserciterà, nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 41 dello Statuto Comunale, un controllo preventivo ed effettivo sulla gestione della società.

La società può partecipare in altre società nel rispetto della normativa vigente

ARTICOLO 4 = DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio degli azionisti, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato.

Il domicilio è comprensivo di indirizzo, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO 5 = DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2102 salvo proroga o anticipato scioglimento.

ARTICOLO 6 = CONTROLLO ANALOGO

Il Comune di Capri esercita il controllo analogo sulla società e gli organismi partecipati e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.

Il controllo analogo si esercita, in via generale, in tre distinte fasi, meglio descritte agli articoli 8, 9, 10 ed 11 del vigente Regolamento sul controllo analogo della Città di Capri.

In particolare, le tre fasi si suddividono in:

- 1) Controllo ex ante: in fase di indirizzo l'Amministrazione si esprime attraverso appositi atti di indirizzo di cui all'art 147 quater del Tuel e art 19 del Tusp ed attraverso i documenti di programmazione di cui all'art 170 Tuel;
- 2) Controllo contestuale: in fase di monitoraggio la società trasmette all'Ufficio

Partecipazioni societarie istituito dall'Amministrazione comunale un rapporto infrannuale con relativa relazione illustrativa sulle operazioni compiute ed i provvedimenti adottati nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art 10 del Regolamento sul controllo analogo. Il Consiglio Comunale, in caso di squilibrio finanziario ed in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali l'organo amministrativo della società deve attenersi;

3) Controllo ex post: in fase di approvazione del rendiconto l'attività di controllo è concentrata sulla verifica dei risultati raggiunti dall'organismo partecipato e del conseguimento degli obiettivi prefissati.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia espressamente a quanto disciplinato dagli articoli 8, 9, 10 ed 11 del vigente Regolamento sul controllo analogo della Città di Capri, ivi compreso quanto previsto in materia di controllo analogo congiunto ex art 16 del suddetto Regolamento

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 7 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero centesimi).

ARTICOLO 8 = AZIONI

Il capitale sociale è diviso in n. 1.000 (mille) azioni ordinarie del valore nominale di mille euro ciascuna.

Le azioni sono nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 9 = CATEGORIE DI AZIONI

Oltre alle azioni ordinarie che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create categorie di azioni aventi diritti diversi. In tal caso ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza a cui si applicano le norme di legge e quelle dettate in materia di procedimento assembleare dal titolo terzo del presente statuto. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.

ARTICOLO 10 = VERSAMENTI SULLE AZIONI

I versamenti sulle azioni debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

A carico del socio in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

ARTICOLO 11 = FINANZIAMENTI DEL SOCIO

Tutti gli eventuali finanziamenti concessi dal socio alla società devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e l'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 12 = FINANZIAMENTI CON DIRITTO A RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dal socio che risulti iscritto nel libro soci da almeno tre mesi.

ARTICOLO 13 = OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, con le modalità di legge, ai sensi degli artt. 2410 e ss. c.c.

ARTICOLO 14 = TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Le azioni sono trasferibili esclusivamente in favore di altre amministrazioni pubbli-

che o società a partecipazione interamente pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Spetta alla Città di Capri il diritto di prelazione ai sensi dell'art 10 D.lgs 175/2016 in caso di trasferimento a titolo oneroso della piena proprietà, usufrutto o nuda proprietà delle azioni, da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;
- il prezzo delle azioni offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;
- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;
- il diritto di prelazione può essere esercitato, per il prezzo indicato dall'offerente, soltanto per tutte le azioni offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le azioni del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale;
- Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le azioni non richieste saranno trasferibili, entro sei mesi, nel rispetto di quanto stabilito al primo comma.

TITOLO III

- ASSEMBLEA -

ARTICOLO 15 = ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta per iscritto, con specifica indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno, da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o da parte di un sindaco effettivo.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio/video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui ai successivi articoli del presente titolo;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- e) delle modalità operative dovrà essere dato atto nel verbale.

L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 16 = FORMALITÀ' PER LA CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da comunicarsi ai soci, all'indirizzo risultante nel libro soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi, all'indirizzo risultante agli atti della società, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica - che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno dell'eventuale seconda convocazione; questa comunque non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

ARTICOLO 17 = INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

L'intervento all'assemblea è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 2370 del Codice Civile.

Il socio può farsi rappresentare, per delega scritta, anche da un non socio, ai sensi dell'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 18 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato.

Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori da lui scelti tra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 19 = VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si costituiscono e deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile e nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 21.

TITOLO IV

- SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO -

ARTICOLO 20 = AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi di legge e del presente statuto.

I componenti degli organi di amministrazione e controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge per le società a controllo pubblico e non devono ricadere in alcuna delle cause di inconfirmità o incompatibilità dell'incarico previste dalla legge per le società a controllo pubblico, nonché dal Codice Civile. In ogni caso, i componenti dell'Organo amministrativo non possono essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche

controllanti o vigilanti.

Almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società deve essere riservato, per tre mandati consecutivi, al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dalla legge per le società a controllo pubblico. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo. In caso di cessazione dall'ufficio dei membri appartenenti al genere meno rappresentato, la loro sostituzione deve garantire comunque il rispetto della quota riservata.

I compensi degli organi di amministrazione e controllo sono stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina nei limiti di quanto previsto dalla legge per le società a controllo pubblico. In ogni caso è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato. E' fatto divieto espresso di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 21 = ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Salvo quanto infra indicato, la scelta del sistema di amministrazione e la nomina degli amministratori spettano all'assemblea che vi provvede con le maggioranze stabilite dal Codice Civile e nei limiti di quanto previsto dalla legge speciale in materia di società a controllo pubblico. L'Amministratore Unico, o la maggioranza del Consiglio di Amministrazione può essere nominato dall'ente che esercita il controllo ai sensi dell'art 2449 c.c.

ARTICOLO 22 = PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, elegge nel suo seno un Presidente tra i componenti designati dal socio detentore della maggioranza delle azioni con diritto di voto e eventualmente un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Vicepresidente, ai sensi dell'art 11, comma 9 lettera b) del D.lgs 175/2016, è esclusa o è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente e, in caso di sua assenza, il Vice Presidente hanno la rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2384 c.c., della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 23 = RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avviso comunicato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno sei giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore e ad ogni sindaco effettivo presso il domicilio risultante agli

atti della società ai sensi dell'art. 4 del presente statuto.

Anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono valide le riunioni del Consiglio se intervengono tutti i suoi membri ed i componenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a. a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 24 = DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 25 = POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Fermo restando la facoltà di derogare a quanto previsto dall'art 2380 bis e dall'art 2409 novies c.c., l'Organo Amministrativo è investito, nei limiti della normativa vigente e dello Statuto dell'Ente Pubblico socio, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea.

L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto dell'Ente Pubblico socio, di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili e titoli;
- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - sia di beni mobili che immobili;
- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;
- concludere appalti e contratti d'opera in genere;
- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie;
- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;
- prestare garanzie reali e personali;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie di ipoteca, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per i Conservatori dei Registri Immobiliari;
- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;
- nominare direttori generali amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- nominare per specifiche problematiche un Comitato Tecnico, affidandogli la gestione degli aspetti tecnici ed operativi connessi con l'attività costituente l'oggetto della società, determinandone le modalità di funzionamento.

La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo.

All'Organo Amministrativo è attribuita la facoltà di deliberare in ordine agli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative, obbligatorie e inderogabili.

Ai fini del controllo analogo della società da parte del socio unico, l'organo amministrativo è tenuto al rispetto di tutto quanto previsto in materia di controllo analogo dall'art. 6 del Regolamento della Città di Capri.

ARTICOLO 26 = DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo consigliere, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c. nonché le altre attribuzioni non delegabili per legge e le seguenti ulteriori attività:

- predisposizione di *budget* annuale e pluriennale;
- nomina del Direttore Generale;
- nomina del Responsabile della gestione;
- investimenti oltre il 5% (cinque per cento) del *budget*;
- acquisto, vendita e permuta di immobili, diritti immobiliari e beni mobili registrati;
- acquisto e cessione di partecipazioni societarie;
- concessione di garanzie reali;
- iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, restrizioni, postergazioni e surrogazioni ipotecarie;
- assunzioni e concessioni di mutui e finanziamenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

ARTICOLO 27 = RAPPRESENTANZA

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

La firma sociale e la rappresentanza della società compete anche al membro del Consiglio di Amministrazione, fornito di poteri delegati, nei limiti della delega, nonché al Direttore Generale.

ARTICOLO 28 = DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale selezionato nel rispetto

delle condizioni e delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni previste dalle norme vigenti.

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere ed attua le decisioni dell'assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione; collabora con il Collegio Sindacale ove ne sia richiesto, nei limiti delle sue competenze; svolge le funzioni di direzione, amministratore e controllo delle strutture organizzative della società; cura la regolare gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso attribuite.

La carica di Direttore Generale è a tempo determinato, di durata triennale, rinnovabile

TITOLO V

- COLLEGIO SINDACALE -

ARTICOLO 29 = COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati ai sensi di legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea che li nomina determina il compenso loro spettante nei limiti previsti dalla legge. Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio.

TITOLO VI

- CONTROLLO CONTABILE -

ARTICOLO 30 = CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero competente.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al soggetto che esercita il controllo contabile per l'intera durata dell'incarico, nei limiti previsti dalla legge.

Il soggetto incaricato del controllo contabile documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della società.

TITOLO VII

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 31 = BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, si procederà, a cura dell'Organo Amministrativo, alla formazione del bilancio sociale in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c..

ARTICOLO 32 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

La ripartizione degli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, sarà sottoposta a delibera assembleare su proposta dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 33 = DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

ARTICOLO 34 = RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

L'organo amministrativo predisponde annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario, che va pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

TITOLO VIII

- VIGILANZA, PREVENZIONE ED AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-

ARTICOLO 35 = ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito l'Organismo di vigilanza (OdV) nominato dall'organo di amministrazione.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al Collegio Sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'organo amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

L'organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 D. lgs. 231/2001.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'organo amministrativo all'atto della nomina e lo stesso organo amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 36 = PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

TITOLO IX

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 37 = LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO X

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 38 = RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti adottati dalla Città di Capri anche in materia di controllo analogo.

FIRMATO: RAFFAELE RUGGIERO

ROBERTO LANZA (sigillo)